



## COVID-19 AGGIORNAMENTI DEL 20 MARZO 2020

### -LE DISPOSIZIONI DI UMBRIA, MARCHE, FRIULI VENEZIA GIULIA, PUGLIA E SICILIA-

**UMBRIA.** In data 19 marzo 2020 la Regione Umbria ha diramato le proprie "Linee di indirizzo in materia funeraria". Le indicazioni fornite si allineano a quelle delle altre Regioni nel disporre che, **per il trattamento di defunto in conseguenza di infezione da COVID19**, nelle strutture di ricovero sanitario le direzioni di presidio devono **ridurre il periodo di osservazione** della salma mediante accertamento strumentale della morte tramite ECG per 20'.

Al di fuori delle strutture di ricovero (domicilio di residenza o altro domicilio, RSA, RP, Casa famiglia, Casa di riposo, ecc.) il medico necroscopo, constatata la realtà della morte, può disporre l'accertamento strumentale di cui sopra o, laddove non sia possibile, in conformità con quanto previsto agli artt. 4, 8, 10 e 11 del DPR 285/1990, disporre la contrazione del periodo di osservazione che, in ogni caso, non può essere inferiore a 6 ore. Il dirigente o il funzionario incaricato di polizia mortuaria, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000, acquisito il certificato necroscopico contenente la disposizione di riduzione del periodo di osservazione, autorizza il trasporto funebre.

Inoltre, per l'intera durata dell'emergenza Covid-2019, **per tutti i cittadini deceduti**, in conformità con la legislazione nazionale e regionale, **non sono consentiti**:

a) **il trasferimento della salma a cassa aperta** durante il periodo di osservazione ai sensi dell'art. 185, comma 4, della legge regionale 11/2015 (così come modificata dall'art. 16 della legge regionale n. 9/2018);

b) **il trasporto di cadavere (dopo accertamento di morte) ai fini della veglia funebre, a cassa aperta** di cui all'art. 185, comma 6, della legge regionale 11/2015 (così come modificata dall'art. 16 della legge regionale n. 9/2018).

Si ricorda, altresì, la necessità di far osservare che la deposizione nella cassa funebre di cadavere di persona deceduta a causa di Covid 2019, in conformità con quanto previsto dall'art. 18 del DPR 285/1990, deve avvenire con **gli indumenti di cui è rivestito al momento della morte** e il corpo deve essere avvolto in un **lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante**. A questo proposito, nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 Giugno 1993, si specifica che è vietato svestire la salma degli indumenti indossati all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.

Infine, si richiama che:

- **ai fini dell'autorizzazione alla cremazione**, ai sensi della DGR n. 890/2017, in Umbria, al fine di evitare che i familiari della persona defunta debbano fisicamente recarsi presso gli uffici di stato civile per rendere la volontà di cremazione da parte degli aventi titolo mediante processo verbale, **e' prevista la possibilità di manifestarla mediante dichiarazione sostitutiva**, ex art. 47 del DPR 445/2000, **trasmessa anche per via telematica**;

- in merito all'esigenza di ottemperare all'obbligo della doppia cassa, **in caso di inumazione o cremazione, in sostituzione della cassa di zinco vale l'utilizzo del sacco in materiale biodegradabile**, conforme a quanto stabilito all'art. 31 del DPR 285/1990;

- in relazione alle procedure, in capo all'Ufficiale di Stato civile, di autorizzazione a inumazione, tumulazione e cremazione, di cui all'art.74 del DPR 396/2000, anche quando il periodo di osservazione risulti ridotto, le Amministrazioni comunali possono ricevere dalle imprese funebri le relative istanze nonchè, a loro volta, **trasmettere le autorizzazioni mediante via telematica**, fatte salve le norme sull'imposta di bollo.

Al suddetto documento è stata altresì allegata la nota fatta pervenire dal Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare alle confederazioni datoriali delle imprese funebri "**Disposizioni regionali per lo svolgimento dell'attività delle imprese funerarie e delle case funerarie**" con il quale vengono fornite indicazioni in ordine alle corrette modalità per l'utilizzo della mascherina mono uso, le corrette modalità per la vestizione dei DPI, le corrette modalità per la svestizione dai DPI e misure per il loro smaltimento. Nell'Allegato sono altresì indicate le disposizioni regionali per lo svolgimento dell'attività delle case funerarie.

**Nelle case funerarie**, per tutto il periodo dell'emergenza Covid 2019, sono consentite solamente:

- a) la sosta del feretro chiuso per la visita dei soli parenti stretti del defunto;
- b) il deposito del feretro in attesa di cremazione o sepoltura.

**Non è, invece, consentita alcuna cerimonia, civile o religiosa, di commemorazione del defunto.**

A tutela della salute di tutti, il titolare di una casa funeraria, obbligatoriamente, è tenuto a pubblicizzare, mediante l'esposizione di apposito cartello, e far osservare le indicazioni che seguono:

- le visite sono consentite ai soli parenti stretti del defunto;
- i visitatori, possibilmente dotati di mascherina, in tutti i locali della casa funeraria, sono tenuti a mantenere, tra di loro e con il personale, una distanza minima di almeno 1 metro;
- i visitatori sono tenuti a lavarsi le mani presso i servizi igienici della struttura all'arrivo e prima di lasciarla;
- deve essere evitato ogni contatto ravvicinato con persone che presentano sintomi di infezioni respiratorie acute;
- devono essere evitati abbracci e strette di mano;
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nel cavo del gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
- deve essere evitato l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- si raccomanda di non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non adeguatamente lavate.

Ai titolari delle case funerarie si raccomanda, infine, di:

- mettere a disposizione del personale addetto adeguati dispositivi individuali di protezione e verificare il loro corretto utilizzo nelle fasi di vestizione e svestizione nonchè le modalità di smaltimento;
- provvedere ad areare i locali al termine dell'attività;
- eseguire una accurata disinfezione di tutte le superfici e tutti gli ambienti adibiti all'attività.

Copia del suddetto documento e relativo allegato sono disponibili sul sito [www.feniof.it](http://www.feniof.it) nell'area in homepage "COVID19 I DOCUMENTI REGIONE PER REGIONE - UMBRIA".

**MARCHE.** In data 19 marzo 2020 la Regione Marche è intervenuta sul tema COVID19 diramando una Ordinanza con la quale si sono ribaditi i divieti di assembramenti di persone (con evidenti applicazioni anche relativamente ai funerali e cerimonie in genere) e chiusura al pubblico di spiagge, parchi, parchi gioco e giardini pubblici. Vietati gli spostamenti a piedi o in bicicletta ad esclusione di quelli giustificati per motivi di lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari. **La suddetta ordinanza interviene anche in materia di rifornimenti di carburante:** sono consentite le aperture delle aree di rifornimento lungo la rete autostradale e lungo la rete delle strade extraurbane principali, lungo le strade secondarie solo dalle 6:00 alle 18:00 dal lunedì alla domenica, esclusivamente per il relativo accesso e fruizione da parte degli autotrasportatori di merci. Non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali che attraversano centri abitati, a prescindere dalla loro classificazione.

L'orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato è consentito dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

La suddetta Ordinanza cesserà di avere efficacia al sopraggiungere di eventuali pronunciamenti successivi ad opera del Governo o del preposto Ministero.

Copia del suddetto documento è disponibile sul sito [www.feniof.it](http://www.feniof.it) nell'area in homepage "COVID19 I DOCUMENTI REGIONE PER REGIONE - MARCHE".

**FRIULI VENEZIA GIULIA.** In data 19 marzo 2020 la Regione Friuli Venezia Giulia ha diramato una ulteriore Ordinanza in materia di "**Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**".

Queste le disposizioni ivi previste:

1. in attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle specifiche necessità normativamente individuate, nonché in attuazione del divieto di creare assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è fatto divieto di svolgere attività motorie o sportive, nonché di effettuare passeggiate o comunque di intrattenersi, in aree frequentate da più persone, con particolare riguardo a parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;
2. al fine di attuare la disposizione di cui al precedente punto n. 1, ai Sindaci è fatto obbligo di disporre la chiusura di tutti i parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;
3. a tutti i Cittadini della Regione è fatto obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente alle strette necessità di lavoro, personali o di salute definite dalla citata normativa nazionale e di autocertificare tali necessità nelle forme dalla stessa prescritte, per l'eventuale verifica da parte delle competenti Autorità;
4. a tutti i Cittadini della Regione, nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.
5. **la chiusura, nella giornata di domenica, di tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie e le edicole.** (nota FENIOF: si ritiene che, ai sensi del DPCM dell'11 marzo 2020 art. 1 comma 3, le imprese funebri siano escluse dal divieto di apertura essendo tra le categorie alle quali non si applicano le sospensioni delle attività – servirà un chiarimento regionale a riguardo).

La suddetta ordinanza ha validità dal 20/03/2020 al 03/04/2020, salvo proroga dell'efficacia del DPCM del 09/03/2020 e del DPCM dell'11/03/2020 e fino a nuovo provvedimento.

Copia del suddetto documento è disponibile sul sito [www.feniof.it](http://www.feniof.it) nell'area in homepage "COVID19 I DOCUMENTI REGIONE PER REGIONE – FRIULI VENEZIA GIULIA".

**PUGLIA.** La Regione Puglia ha emanato una ordinanza per estendere autosegnalazione e isolamento a tutti coloro che rientrano per soggiornare in Puglia.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato il 14 marzo una ordinanza ai fini della prevenzione del contagio da Covid19 Coronavirus con la quale si estende l'obbligo di segnalare la propria presenza in Puglia a tutti coloro che arrivano da fuori Regione, da ogni parte di Italia o del mondo.

Chi rientra per soggiornare continuativamente in Puglia nel proprio domicilio, abitazione o residenza deve segnalare la propria presenza compilando il modulo disponibile su portale della Regione Puglia al link: <https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus> o segnalare questa circostanza telefonicamente al proprio medico curante.

Inoltre chi rientra in Puglia da altre regioni o nazioni:

- **deve osservare la permanenza domiciliare con isolamento, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;**

- ha il divieto di spostamenti e viaggi;

- deve rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

- in caso di comparsa di sintomi, deve avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

**È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia;** questa ultima precisazione, secondo l'interpretazione della Regione Puglia Sanità, non fa salve le imprese funebri che, per esigenze di lavoro, dovessero recarsi fuori regione per poi farvi rientro.

Sul tema la FENIOF ha interloquuto con la Regione Puglia la quale ha confermato che, applicando le disposizioni di cui alla suddetta ordinanza, **una impresa funebre che dovesse recarsi fuori regione per poi fare ritorno in Puglia, al rientro dovrà osservare la permanenza domiciliare con isolamento per 14 giorni.**

Questa drastica misura sembra sia stata adottata per limitare il fenomeno incontrollato dei rientri in Puglia dalle Regioni inizialmente colpite dal contagio.

Copia del suddetto documento è disponibile sul sito [www.feniof.it](http://www.feniof.it) nell'area in homepage "COVID19 - I DOCUMENTI REGIONE PER REGIONE - PUGLIA".

**SICILIA.** In data 19 marzo 2020 la Regione Sicilia ha emanato una propria Ordinanza con le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Queste, in sintesi, le disposizioni:

- Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
- E' vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale.
- Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.
- E' fatto obbligo ai Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione delle strade dei centri abitati, degli edifici adibiti a uffici pubblici e degli edifici scolastici. Per l'esecuzione di tale servizio i Comuni si avvalgono anche del contributo finanziario della Regione Siciliana.
- E' interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco.
- E' inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.
- **E' disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.** (nota FENIOF: si ritiene che, ai sensi del DPCM dell'11 marzo 2020 art. 1 comma 3, le imprese funebri siano escluse dal divieto di apertura essendo tra le categorie alle quali non si applicano le sospensioni delle attività – servirà un chiarimento regionale a riguardo).
- I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie.
- Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.
- Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato.

Per comunicazioni relative alla gestione dell'epidemia in corso è istituita presso la Presidenza della Regione una linea telefonica dedicata ad uso esclusivo e personale dei Sindaci dell'Isola. Il numero di telefono viene notificato con separata comunicazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

Copia del suddetto documento è disponibile sul sito [www.feniof.it](http://www.feniof.it) nell'area in homepage "COVID19 - I DOCUMENTI REGIONE PER REGIONE - SICILIA".